

	Comunicazione effettuazione vendite di fine stagione (SALDI) - 2024 (Articolo 15 del D. Lgs. 114/1998 e articoli 14 e 15 L.R. 28/1999)	DA AFFIGGERE NEL LOCALE DI VENDITA, IN MANIERA BEN VISIBILE DALL'ESTERNO, almeno 3 giorni prima di iniziare le vendite di fine stagione (art. 14, comma 3, L.R. 28/1999)
--	---	--

DICHIARANTE
Il sottoscritto _____
Codice fiscale _____

☐ IN PROPRIO oppure ☐ LEGALE RAPPRESENTANTE DI:
(in caso di società: Indicare la denominazione societaria) _____
con sede legale in (indirizzo completo) _____

TITOLARE DELL'ESERCIZIO situato in (via, corso, piazza, ecc.):

Visto il provvedimento della Sindaca n. 38 del 2 luglio 2024 relativo ai periodi di effettuazione saldi estivi per l'anno 2024 (arco temporale: 6 luglio 2024 – 30 agosto 2024)

**COMUNICA
L'EFFETTUAZIONE DI UNA VENDITA STRAORDINARIA DI FINE STAGIONE (SALDI)**

DAL _____ AL _____

DICHIARA DI RISPETTARE LE SEGUENTI MODALITÀ:

- Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo
- Nelle vendite di fine stagione lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto
- Nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone
- La pubblicità relativa alle vendite in questione deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore
- Ai fini dell'effettuazione delle vendite suddette, è dimostrabile la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati
- Al fine di non indurre il consumatore in errore, le merci offerte “in saldo” devono essere esposte in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile dovrà essere sospesa la vendita ordinaria
- Nel caso venga indicato un solo prezzo vi è l'obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata
- I prezzi pubblicizzati devono essere praticati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte
- L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita di fine stagione deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte

Firma

Data _____

Nome e Cognome